

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 296/2011 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2011

### recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

vista la decisione 2011/178/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(1)</sup>,

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

#### «Articolo 3

1. È vietato:

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/178/PESC prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Libia, tra cui un divieto relativo ai voli nello spazio aereo libico, un divieto relativo agli aeromobili libici nello spazio aereo dell'Unione e altre disposizioni in relazione alle misure introdotte con la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(2)</sup>, tra cui una disposizione volta ad assicurare che tali misure non incidano sulle operazioni umanitarie in Libia.

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(\*)</sup> (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

(2) Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un'azione normativa a livello dell'Unione al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

(3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, laddove l'autorità competente giudichi tale autorizzazione necessaria per proteggere i civili e le zone popolate da civili in Libia che sono esposti alla minaccia di un attacco, a condizione che, nel caso di prestazione di assistenza pertinente a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, lo Stato membro interessato abbia preventivamente informato il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

(\*) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo registrato in Libia, oppure di proprietà di o gestito da cittadini o entità libici:

- a) sorvolare il territorio dell'Unione;
- b) effettuare scali nel territorio dell'Unione, indipendentemente dallo scopo; o
- c) gestire qualsiasi servizio aereo verso l'Unione o proveniente dall'Unione,

salvo che il volo specifico non sia stato approvato preventivamente dal comitato delle sanzioni ovvero in caso di atterraggio di emergenza.

2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo nell'Unione, oppure di proprietà di o gestito da cittadini dell'Unione o da entità registrate o costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro:

- a) sorvolare il territorio della Libia;
- b) effettuare scali nel territorio della Libia, indipendentemente dallo scopo; o
- c) gestire qualsiasi servizio aereo verso la Libia o proveniente dalla Libia.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli:

- i) il cui scopo è esclusivamente umanitario, come la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti e operatori umanitari e relativa assistenza;
- ii) di evacuazione dalla Libia;
- iii) autorizzati dal punto 4 o 8 dell'UNSCR 1973 (2011); o

iv) che gli Stati membri considerano, agendo sulla base dell'autorizzazione conferita dal punto 8 dell'UNSCR 1973 (2011), necessari per l'interesse del popolo libico.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»

3) All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) o dei punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011).

2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi, non inclusi nell'allegato II, che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone, entità o organismi che sono autorità libiche, o come persone, entità o organismi che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento, o come persone, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una qualsiasi delle persone, delle entità o degli organismi suddetti, oppure entità o organismi posseduti o controllati da queste o dalle persone, entità o organismi elencati nell'allegato II.»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implicino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a

persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona, entità o organismo che avanza diritti per loro conto o a loro favore.

Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi non rispondono delle loro azioni compiute in buona fede in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.»

7) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il riferimento all'articolo 4 è sostituito da un riferimento all'articolo 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.